

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 88

Anno 41

21 settembre 2010

N. 121

PUBBLICAZIONE , A SEGUITO DI MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI
DELLO STATUTO DEL

COMUNE DI CREPELLANO (BOLOGNA)

COMUNE DI CREPELLANO

Provincia di Bologna

STATUTO COMUNALE

Adottato con deliberazione C.C. n. 64 del 12.6.1991

e da ultimo modificato con deliberazioni:

- C.C. n. 96 del 30 settembre 2004
- C.C. n. 50 del 30 giugno 2010

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 - Definizione
- Art. 2 - Funzioni del Comune
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 5 - Pari opportunità
- Art. 6 - Territorio
- Art. 7 - Sede Comunale
- Art. 8 - Stemma e Gonfalone

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 9 - Organi elettivi
- Art. 11 - Competenze
- Art. 12 - Prima adunanza
- Art. 13 - Convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 14 - Ordine del giorno ed avviso di convocazione
- Art. 15 - Delle sedute e delle deliberazioni
- Art. 16 - Pubblicità delle sedute
- Art. 17 - Commissioni Consiliari
- Art. 18 - Commissioni di indagine
- Art. 19 - I Consiglieri
- ART. 19 BIS - Decadenza dei Consiglieri
- Art. 20 - Gruppi consiliari
- Art. 21 - Regolamento interno

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

- Art. 22 - Definizione
- Art. 23 - Composizione
- Art. 24 - Vice-Sindaco
- Art. 25 - Anzianità degli Assessori
- Art. 26 - Durata in carica della Giunta
- Art. 27 - Mozione di sfiducia
- Art. 28 - Cessazione di singoli componenti della Giunta
- Art. 29 - Funzionamento
- Art. 30 - Competenze della Giunta

CAPO III - IL SINDACO

- Art. 31 - Definizione
- Art. 32 - Competenze del Sindaco
- Art. 33 - Divieto generale di incarichi e consulenze

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 34 - Partecipazione dei cittadini
- Art. 35 - Riunioni ed Assemblee
- Art. 36 - Forme associative e rapporti con il Comune
- Art. 37 - Istanze, Petizioni e Proposte
- Art. 38 - Referendum
- Art. 39 - Effetti e disciplina del referendum
- Art. 40 - Azione popolare
- Art. 41 - Pubblicità degli atti amministrativi
- Art. 42 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini
- Art. 43 - Difensore Civico
- Art. 44 - Nomina, revoca e decadenza
- Art. 45 - Prerogative e funzionamento
- Art. 46 - Rapporti con il Consiglio Comunale

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I - PRINCIPI ORGANIZZATIVI E STATUS DEL PERSONALE

- Art. 47 - Organizzazione della struttura: principi.
- Art. 48 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- Art. 48 bis - Direttore Generale
- Art. 49 - Tutela della professionalità
- Art. 50 - Compiti dei Responsabili
- Art. 51 - Attribuzione e revoca delle funzioni di direzione
- Art. 52 - Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 53 - Preclusioni
- Art. 54 - Responsabilità disciplinare del personale/Norme applicabili
- Art. 55 - Segretario Comunale
- Art. 56 - Vice-Segretario Comunale
- Art. 56 BIS- Nucleo di valutazione

TITOLO V - SERVIZI

- Art. 57 - Servizi pubblici locali
- Art. 58 - Forme di gestione
- Art. 59 - Aziende speciali
- Art. 60 - Organi dell'Azienda
- Art. 61 - Consiglio di Amministrazione
- Art. 62 - Presidente
- Art. 63 - Direttore
- Art. 64 - Istituzioni
- Art. 65 - Organi dell'Istituzione

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
ED ACCORDI DI PROGRAMMA

- Art. 66 - Convenzioni per l'esercizio di funzioni amministrative
- Art. 67 - Partecipazione a società per azioni e a responsabilità limitata
- Art. 68 - Consorzi
- Art. 69 - Accordi di programma
- Art. 69 bis- Unione di Comuni

TITOLO VII
INTEGRAZIONE SOCIALE E DIRETTIVE DEGLI HANDICAPPATI

- Art. 70 - Coordinamento degli interventi
- Art. 71 - Servizio di segreteria a favore degli utenti.

TITOLO VIII - FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 72 - Ordinamento
- Art. 73 - Attività Finanziaria del Comune
- Art. 74 - Demanio e patrimonio
- Art. 75 - Programmazione finanziaria
- Art. 76 - Bilancio
- Art. 77 - Procedure di bilancio
- Art. 78 - Gestione del Bilancio
- Art. 79 - Rendiconto
- Art. 80 - Attività contrattuale

TITOLO IX - REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

- Art. 81 - Controllo di gestione
- Art. 82 - Collegio dei Revisori

TITOLO X - FUNZIONE NORMATIVA

- Art. 83 - Statuto
- Art. 84 - Regolamenti Comunali
- Art. 85 - Procedimento di formazione dei regolamenti
- Art. 86 - Ordinanze
- Art. 86 bis – Potere sanzionatorio
- Art. 87 - Norme finali

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Definizione

1. Il Comune di Crespellano è un ente locale a base democratica, dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. L'autogoverno della comunità si realizza attraverso i principi e gli istituti di cui al presente statuto, fermi restando i limiti fissati dalla legge e dalla Costituzione.

Art. 2 - Funzioni del Comune

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà; svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
2. In particolare, il Comune svolge le funzioni amministrative di pianificazione territoriale dell'area comunale, viabilità traffico e trasporti, polizia amministrativa, tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente, difesa del suolo e delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti, servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale, servizi nei settori sociale, sanità, scuola, formazione professionale, promozione della cultura in ogni suo aspetto, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
3. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 3 - Finalità

1. Il Comune di Crespellano dà piena attuazione ai principi costituzionali di eguaglianza, solidarietà, giustizia ed associazionismo, concorrendo a realizzare lo sviluppo economico e sociale della comunità locale, al fine di assicurare la pari dignità sociale di tutti i cittadini.

A tal fine il Comune di Crespellano:

- promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendano a fare del Comune una terra di pace;
- si impegna alla tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori della famiglia, di ogni forma di associazione e volontariato;
- si attiva per dare piena attuazione al principio delle pari opportunità fra uomo e donna, tutela i diritti dei bambini, dei malati e di tutte le categorie di cittadini meno avvantaggiate, rendendo così effettivo il principio di uguaglianza;
- assume l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente e della valorizzazione del territorio come tratto fondamentale della propria azione amministrativa;
- ***riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;***
- si adopera in ogni modo per far nascere una mentalità ed una conseguente legislazione armonizzata con la normativa europea, per far sì che i Comuni possano realmente addivenire "Comuni d'Europa".

Art. 4 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità attraverso il metodo e gli strumenti della programmazione, di concerto con la Regione e la Provincia e gli altri enti locali.
2. Nell'ambito di tale attività programmatoria viene assicurata la partecipazione democratica dei cittadini, dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali.

Art. 5 - Pari opportunità

1. Per garantire pari opportunità ad uomini e donne è prevista, in quanto possibile, la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune nonché degli Enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.
2. E' riservato, salvo motivata impossibilità, a donne almeno un terzo, arrotondato all'unità più vicina, dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando l'osservanza delle norme sul reclutamento del personale. Nell'atto di nomina dei membri delle commissioni di concorso viene specificato il motivo o il fatto oggettivo che abbia impedito l'osservanza della norma.
3. E' garantita la partecipazione delle donne dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento in rapporto all'incidenza percentuale, arrotondata all'unità più vicina, della totalità della loro presenza sul complesso del personale dipendente.
4. Il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi assicura a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo, anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali delle donne.

Art. 6 – Territorio

1. Il territorio del Comune di Crespellano è composto, oltre che dalla frazione Capoluogo, da quella di Calcara, storicamente riconosciuta dalla comunità locale. Esso si estende su di una superficie di 37,49 Km² e confina con i Comuni di Anzola dell'Emilia, Castelfranco Emilia, Bazzano, Monteveglio, Monte San Pietro e Zola Predosa.
2. Il territorio viene inteso non solo come ambito geografico, ma anche come sistema fisico - naturale e risorsa da tutelare e valorizzare.

Art. 7 - Sede Comunale

1. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo. Presso di esso si riuniscono la Giunta, il Consiglio e gli altri organi istituzionali.
2. In casi particolari il Consiglio e la Giunta Comunale possono riunirsi in altri luoghi.

Art. 8 - Stemma e Gonfalone

1. Il Comune ha il proprio stemma araldico ed il gonfalone, le cui caratteristiche sono stabilite con apposita delibera del Consiglio Comunale.
2. Il Comune fa uso del Gonfalone nelle cerimonie ufficiali e negli altri casi consentiti dalla normativa vigente.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 - Organi elettivi

1. Gli organi elettivi del Comune sono il Consiglio ed il Sindaco.

Art. 10 - Il Consiglio Comunale - Elezione, composizione e durata in carica

1. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale dura comunque in carica sino ad elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 11 - Competenze

1. Il Consiglio Comunale è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo - organizzativo del Comune; è dotato di autonomia funzionale e organizzativa ed adotta gli atti fondamentali tassativamente stabiliti dalla legge.
2. Il Consiglio esercita le proprie competenze in via diretta non essendo ammessa delegazione ad altri organi.

Art. 12 - Prima adunanza

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi, sotto la sua presidenza, entro dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella sua prima seduta, il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti e giudica sulle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi di legge, disponendo le eventuali surroghe.
3. Agli adempimenti di cui ai commi precedenti, il Consiglio provvede in seduta pubblica e a voto palese.
4. Nel corso della prima seduta, il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco.
5. Entro il termine massimo di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo; le suddette linee programmatiche saranno successivamente approvate entro il termine stabilito dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
6. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
7. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

8. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 13 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui alla lett. b) del successivo comma terzo del presente articolo.
2. Esso si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno:
 - a) approvazione del Bilancio di previsione;
 - b) approvazione del Rendiconto anno precedente.
3. Il Consiglio Comunale può essere convocato in via straordinaria:
 - a) per iniziativa del Sindaco;
 - b) per deliberazione della Giunta Municipale che fissa, altresì, il giorno della seduta;
 - c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.
4. Nei casi in cui alle precedenti lettere b) e c), terzo comma, l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal membro più anziano di età fra gli assessori, o fra i presentatori.
5. In caso di urgenza, la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 14 - Ordine del giorno ed avviso di convocazione

- 1 - L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, che presiede i lavori.
- 2 - L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e recapitato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, secondo i modi ed i termini stabiliti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
- 2 bis. Il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
- 3 - I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle Sue Aziende o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso nonché di prendere visione degli atti, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.

Art. 15 - Delle sedute e delle deliberazioni

01. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale indica il numero di Consiglieri necessario per la validità delle sedute, ferma restando la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, escluso il Sindaco.
1. Il Consiglio Comunale delibera con intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge o il presente Statuto o Regolamenti prevedano maggioranze diverse.

Art. 16 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta ed i casi in cui il voto sia a scrutinio segreto.

Art. 17 - Commissioni Consiliari

1. Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, assicurando la presenza in essa, con diritto di voto plurimo di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
- 1 bis. Le Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, sono presiedute da Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il Sindaco e gli assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto.
3. Le Commissioni possono essere integrate anche con la partecipazione di esperti esterni.
4. Le commissioni si distinguono in permanenti, temporanee e speciali. Le prime rimangono in carica per lo stesso periodo del Consiglio che le ha nominate. Quelle temporanee e speciali hanno invece durata limitata all'espletamento del compito specifico per il quale sono state istituite. Le commissioni saranno disciplinate nei poteri consultivi e propositivi, nella organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
5. Le Commissioni non hanno poteri deliberativi.
6. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

Art. 18 - Commissioni di indagine

1. Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagine sulla attività dell'Amministrazione, precisandone il fine, l'ambito di esame, i tempi concessi e l'eventuale possibilità di avvalersi di professionisti esterni.
2. La Commissione è composta da cinque consiglieri, individuati con votazione segreta da liste contenenti non più di tre nominativi: risultano eletti i consiglieri più votati e la minoranza consiliare deve essere rappresentata.
3. Il funzionamento delle Commissioni di indagine è disciplinato dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 19 - I Consiglieri

1. La posizione giuridica, lo status, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
- 1 bis. Il Consigliere ha diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, conformemente alla normativa vigente. Il Consigliere può chiedere la trasformazione del gettone di presenza in un'indennità di funzione, purché ciò comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari.

2. I Consiglieri Comunali hanno la facoltà di sottoporre alle autorità competenti gli atti di Giunta e Consiglio ritenuti illegittimi; l'attività di controllo sulle deliberazioni viene esercitata, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei Consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata.
3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; hanno inoltre diritto di presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni nelle forme e secondo le modalità stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
4. Un quinto dei Consiglieri può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio Comunale, indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta; il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al rispettivo Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari.

ART. 19 BIS - Decadenza dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni consiliari per quattro volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7/08/1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.
2. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 20 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i capi gruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il gruppo può costituirsi anche con la presenza di un solo Consigliere, rappresentando lo stesso il gruppo politico o la lista che l'ha designato; è prevista la possibilità di costituire anche un gruppo misto.
3. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
4. Ai Gruppi Consiliari si riconosce un apposito spazio all'interno della sede comunale.

Art. 21 - Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 22 - Definizione

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali di governo ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Svolge, in collaborazione con il Sindaco, attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio al quale riferisce annualmente sull'attività svolta.

Art. 23 - Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei assessori, che possono anche essere nominati fra cittadini non consiglieri, purchè in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere e possano documentare un grado di professionalità e competenza amministrativa, confacente alla carica da ricoprire.
2. Nella Giunta deve essere assicurata, in quanto possibile, la presenza di ambo i sessi.
3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Art. 24 - Vice-Sindaco

1. Il Vice-Sindaco è un assessore di fiducia cui il Sindaco, in via continuativa, delega le funzioni di governo in caso di sua assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni.

Art. 25 - Anzianità degli Assessori

1. Assessore anziano è il più anziano di età.
2. All'Assessore anziano, in mancanza dell'assessore delegato, ovvero del Vice-Sindaco o, in assenza di entrambi, spetta sostituire il Sindaco impedito, sia quale capo dell'Amministrazione comunale che quale Ufficiale del Governo.

Art. 26 - Durata in carica della Giunta

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. La Giunta rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Art. 27 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati (senza computare, a tal fine, il Sindaco) e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 28 - Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) decadenza.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate in forma scritta al Sindaco, che le comunica al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla loro presentazione, unitamente alla nomina del nuovo assessore in sostituzione del dimissionario.
Le dimissioni sono irrevocabili dal momento della presentazione.
3. L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più assessori deve essere motivato (con riferimento al rapporto fiduciario) e comunicato al Consiglio.
4. Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
5. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella stessa seduta in cui il Consiglio prende atto della cessazione dalla carica di singoli componenti della Giunta.

Art. 29 – Funzionamento

1. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per cui sia stabilita una maggioranza speciale.
2. Le modalità di funzionamento della Giunta, il procedimento deliberativo e la determinazione del quorum funzionale possono essere disciplinate nel relativo regolamento.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e ad esse partecipa il Segretario Comunale che redige il verbale dell'adunanza, il quale deve essere sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario stesso.
4. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

Art. 30 - Competenze della Giunta

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati espressamente dalla legge o dal presente Statuto al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore Generale o ai funzionari apicali dell'Ente; collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta esamina gli argomenti da proporre al Consiglio comunale, attuando un'attività propositiva e d'impulso nei confronti dello stesso Consiglio.
3. Compete alla Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

CAPO III - IL SINDACO

Art. 31 – Definizione

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune che rappresenta.
2. Egli assume sia la veste di capo dell'Amministrazione comunale sia quella di ufficiale di governo.
3. Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinate dalla legge.
4. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
5. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Sindaco, designato dal Sindaco tra gli Assessori.

Art. 32 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco, sentita la Giunta, riferisce annualmente al Consiglio sull'attività propria e dell'organo collegiale.
3. Il Sindaco, nel fissare gli indirizzi generali di governo e gli obiettivi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione e per la gestione. Controlla, inoltre, l'andamento delle attività gestionali affidate al Segretario Comunale e al Direttore Generale, nonché ai Responsabili di settore.
4. Il Sindaco esercita, inoltre, le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
5. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, assolve i compiti attribuitigli dalla legge e adotta le ordinanze comunali contingibili e urgenti.
6. Svolge inoltre i seguenti compiti:

ATTRIBUZIONI DI CAPO DEL GOVERNO LOCALE

- ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto; può delegare l'esercizio della rappresentanza legale al Responsabile competente per materia.
- ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune.
- impartisce direttive generali al Segretario Comunale e al Direttore Generale in ordine agli indirizzi funzionali e di sovrintendenza e coordinamento sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.
- nomina e revoca i componenti della Giunta, dandone comunicazione al Consiglio, nell'un caso, nella prima seduta successiva all'elezione; dandone motivata comunicazione al Consiglio nell'altro caso.
- coordina e stimola l'attività della Giunta e dei singoli assessori secondo le direttive politiche ed amministrative in attuazione degli atti fondamentali del Consiglio nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione generale dell'attività di governo e propositive della Giunta.
- può delegare ai singoli assessori l'adozione di atti espressamente attribuiti alla sua competenza. Nell'esercizio delle attività delegate, gli assessori devono seguire i principi contenuti nell'atto di

delega e le direttive loro impartite dal Sindaco; essi rispondono politicamente al Sindaco dei risultati conseguiti ed allo stesso devono riferire in merito; sono responsabili verso i terzi a norma delle leggi civili, penali ed amministrative. E' sempre fatta salva la facoltà del Sindaco di revocare il proprio atto di delega per motivi di opportunità o per motivi sanzionatori nel caso di persistente o grave inosservanza dei principii contenuti nell'atto di delega o nelle direttive impartite al delegato.

- può delegare ai singoli consiglieri funzioni propositive e di consulenza; rispetto all'esercizio della delega, alle responsabilità connesse e alla revoca della delega stessa, si applicano le disposizioni dettate al capoverso precedente.
- concorda con la Giunta o gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizioni pubbliche che interessano l'Ente;
- sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini di legge, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono aver luogo entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza dell'incarico precedentemente conferito.
- nomina i Responsabili, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, nonché dallo Statuto e Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- nomina e revoca, in conformità alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti il Segretario Comunale dell'Ente e il Direttore Generale.
- può attribuire al Segretario Comunale tutte le funzioni che ritiene opportune, ai sensi della normativa vigente.
- convoca i Comizi per i referendum consultivi e propositivi.
- promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
- determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali.
- coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.
- coordina e riorganizza, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle persone che lavorano.
- sovrintende al Corpo di Polizia Municipale.
- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge.

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune: controlla l'attività urbanistico - edilizia direttamente o tramite un assessore delegato;
- può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni e srl partecipate dall'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- coordina, anche di concerto con l'Assessore delegato, le funzioni di controllo che i revisori dei conti comunali esercitano nei confronti delle Istituzioni.

ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE

- stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale;
- esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da Lui presieduti;
- propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta da Lui presieduta;
- ha il potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni ad un Assessore, che assume la qualifica di Vice-Sindaco e che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento; in caso di

impedimento del Vice - Sindaco, le funzioni vengono assunte dagli Assessori secondo le disposizioni dello Statuto Comunale nonché secondo l'ordine indicato in apposito provvedimento di delega del Sindaco;

- delega normalmente particolari, specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori comunali;
- riceve le interpellanze, le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 33 - Divieto generale di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, al Vice-Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 34 - Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini e vede nella cittadinanza attiva uno strumento essenziale per mettere al centro della vita della comunità locale la tutela dei diritti dei cittadini e per estendere la efficacia della democrazia.
2. Garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini, compresi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità.
3. Il Comune, pertanto, considera suo compito valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale, assicurando ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti: in particolare del diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture ed ai servizi; il diritto di avanzare istanze, proposte e valutazioni; il diritto di dialogare pubblicamente con l'Amministrazione.
4. L'esercizio dei diritti suddetti avverrà secondo i principi fissati nel presente statuto e relativi regolamenti.
5. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i cittadini, sia in forma singola che associata.

Art. 35 - Riunioni ed Assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione comunale convoca, ogni qualvolta sia ritenuto utile o necessario, assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale.
3. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco, dalla Giunta o dal Consiglio Comunale o su richiesta di almeno cento cittadini.
4. In quest'ultimo caso, nella richiesta dovranno essere indicati gli oggetti proposti alla discussione ed i rappresentanti dell'Amministrazione di cui è richiesta la presenza.

Art. 36 - Forme associative e rapporti con il Comune

1. E' istituito un Albo ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano sul territorio. Nell'Albo andranno indicati gli elementi costitutivi dei medesimi organismi, quali le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.
2. La valorizzazione delle libere forme associative può essere favorita attraverso idonee forme di partecipazione all'amministrazione locale, anche su base di frazione per garantire, nel rispetto delle responsabilità istituzionali degli organi dell'ente, la rappresentazione degli interessi collettivi ed il confronto fra le diverse istanze.
3. A tal fine si individuano le seguenti forme di partecipazione permanente dei cittadini:
 - i Comitati frazionali, operanti in ambito frazionale e composti dai rappresentanti dei gruppi presenti in Consiglio e delle Associazioni iscritte all'Albo;
 - i Comitati di rappresentanza degli utenti attivati per determinati servizi pubblici.
4. Sulle risoluzioni adottate dai suddetti organismi gli organi elettivi competenti hanno obbligo di pronuncia entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.
5. I comitati frazionali hanno funzione consultiva, propositiva e d'impulso nei confronti degli organi istituzionali del Comune . I comitati di rappresentanza hanno invece semplice funzione consultiva.
6. Con regolamento saranno definite le specifiche forme di partecipazione permanente di cui al comma precedente, le modalità di nomina dei relativi organismi ed i modi di funzionamento.

Art. 37 - Istanze, Petizioni e Proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio Comunale per quanto riguarda le materie di sua competenza con riferimento a problemi di particolare rilevanza, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono presentate al Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio comunale, che provvede a deliberare nel merito entro 60 giorni, o alla Giunta Municipale o, nel caso si tratti di materie che non rientrano nelle relative competenze, ne assegna l'esame all'organo competente con i tempi e nei modi stabiliti dal regolamento.
3. Agli effetti del precedente comma le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le proposte da non meno di 100 elettori.
4. I firmatari devono essere identificabili tramite l'apposizione, a fianco della firma, di generalità complete ed indirizzo leggibili.
5. Il primo firmatario rappresenta tutti gli altri ed è responsabile dell'identità dei sottoscrittori.
6. La responsabilità del primo firmatario verrà disciplinata da appositi regolamenti.

Art. 38 - Referendum

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
2. Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
3. Sono ammessi referendum consultivi e propositivi su materie di esclusiva competenza locale; la indizione è fatta quando lo richiedano il 15% degli elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. Non è ammesso il referendum in materia di tributi, di tariffe, di bilancio, di disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, pianta organica del personale e relative variazioni, come pure in materia di revisione dello Statuto del Comune e dei Regolamenti comunali.
5. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
6. Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
7. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
8. Il referendum non avrà luogo nel caso di entrata in vigore di una legge che disciplini ex novo la materia, in caso di scioglimento dei Consigli Comunali, in caso di accoglimento della proposta dei promotori.

Art. 39 - Effetti e disciplina del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i votanti siano almeno pari alla maggioranza assoluta degli iscritti nelle liste elettorali del Comune ed i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei votanti.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre ugualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
4. Le norme per l'attuazione del Referendum consultivo e propositivo sono stabilite nell'apposito Regolamento.
5. Il Consiglio Comunale può tuttavia adottare provvedimenti in contrasto con il risultato del referendum, qualora interessi pubblici prevalenti ne determinino l'adozione con la maggioranza dei 4/5 dei propri componenti.

Art. 40 - Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio; in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 41 - Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o di regolamento, o per effetto di una temporanea dichiarazione del funzionario Responsabile del procedimento qualora la conoscenza degli atti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

Art. 42 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, previa richiesta motivata, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
2. Il Regolamento, inoltre:
 - a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
 - c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione, fatto salvo il rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela della riservatezza.

Art. 43 - Difensore Civico

1. Il Comune, al fine di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, può istituire l'Ufficio del Difensore Civico od adottare, per il medesimo scopo, apposita convenzione con la Provincia od i Comuni limitrofi.
2. Nel caso di istituzione del Difensore Civico il Sindaco riceve le proposte di candidature per l'elezione del medesimo dai presidenti degli organismi di partecipazione permanenti di cui al precedente articolo 36.
3. Nel caso di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio di Difensore Civico, la convenzione medesima disciplinerà requisiti e modalità di nomina.
4. Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica o funzionale.

Art. 44 - Nomina, revoca e decadenza

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti di due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Dopo due votazioni infruttuose, per l'elezione, da tenersi nell'adunanza successiva, è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
2. Può essere nominato Difensore Civico colui che è in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità richiesti per l'elezione a Consigliere Comunale, secondo i principi giuridici generali che regolano l'elezione alle cariche comunali; dovrà, inoltre, essere in possesso di adeguata professionalità ed esperienza, secondo quanto specificato nell'apposito regolamento o nella convenzione di cui al precedente art. 43 comma 3.
3. Il Difensore Civico rimane in carica per la stessa durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni sino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.
4. Il Comune assicura all'Ufficio del Difensore Civico una sede idonea.

5. Al Difensore Civico è corrisposta una indennità di funzione stabilita dal Consiglio, tenuto conto di quella degli Assessori comunali.
6. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità specificamente individuate nell'apposito regolamento. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.
7. Il Difensore Civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale adottata con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 45 - Prerogative e funzionamento

1. Su istanza di cittadini, formazioni sociali, ovvero d'ufficio, il Difensore Civico segnala ai competenti organi del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Il Difensore Civico può chiedere al Comune di eliminare presunti vizi di legittimità riguardanti deliberazioni della Giunta o del Consiglio Comunale, adottate in materia di appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, nonché in materia di assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
3. Il Difensore Civico, per l'adempimento dei propri compiti, ha libero accesso agli uffici comunali, a quelli delle aziende speciali ed istituzioni dell'Ente, anche al fine di effettuare accertamenti diretti; ha diritto di visionare atti e documenti e di averne copia, nonché di ottenere ogni altra notizia ed informazione relativa alla questione trattata; può convocare funzionari per un esame congiunto delle pratiche e dei documenti. Non può essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, il Difensore Civico comunica al cittadino od all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al Responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati, invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti, fissando in caso di ritardo i termini per l'adempimento.
5. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore Civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore Civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

Art. 46 - Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale entro il mese di aprile e resa pubblica nelle forme previste dal Regolamento.
2. In casi di particolare importanza il Difensore civico effettua specifiche segnalazioni che il Sindaco iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio comunale.

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I - PRINCIPI ORGANIZZATIVI E STATUS DEL PERSONALE

Art. 47 - Organizzazione della struttura: principi

1. L'attività amministrativa dell' Ente si informa ai criteri di funzionalità ed efficienza della gestione. Ove tale attività non sia svolta con le modalità di cui ai titoli V e VI del presente Statuto essa è svolta direttamente dall' Ente attraverso la propria struttura organizzativa.
2. L'organizzazione della struttura Comunale e le norme che la governano, uniformandosi al principio della distinzione e della collaborazione tra organi politici e organi amministrativi, sono determinate da criteri di professionalità, autonomia e responsabilità al fine di garantire il perseguimento del pubblico interesse nonché il raggiungimento di obiettivi di funzionalità, efficacia, efficienza ed economicità.
3. Abrogato.
4. Abrogato.
5. Abrogato.
6. Abrogato.
7. Abrogato.

Art. 48 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la struttura organizzativa dell'Ente e il sistema delle competenze; è adottato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio Comunale.
2. Abrogato.
3. Abrogato.

Art. 48 bis - Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale nonché previa stipula di convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti, può nominare un Direttore Generale.
2. Le funzioni del Direttore Generale nonché i rapporti dello stesso con gli altri organi del Comune e con il Segretario Comunale sono previsti e disciplinati dalla legge, dal Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi e dalla convenzione/atto di nomina di cui al precedente comma 1.
3. Abrogato.

Art. 49 - Tutela della professionalità

1. L'Ente valorizza lo sviluppo e la formazione professionale dei suoi dipendenti come condizione essenziale di efficacia della propria azione. A tal fine ricorre alle assunzioni solo dopo aver esaminato tutte le possibilità relative al personale già in organico.
2. Abrogato.
3. Abrogato.
4. Abrogato.

Art. 50 - Compiti dei Responsabili

1. Abrogato.
2. Abrogato.
3. I Responsabili svolgono le funzioni loro assegnate sulla base di quanto disposto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal CCNL, nonché dal contratto individuale di lavoro, oltre che dalla normativa vigente ed, eventualmente, dall'atto di nomina del Sindaco.
Possono delegare al personale, inquadrato nell'articolazione organizzativa di loro competenza, determinate funzioni o singole fasi procedimentali.
4. Abrogato.
5. Abrogato.
6. Abrogato.
7. Abrogato.
8. Abrogato.

Art. 51 - Attribuzione e revoca delle funzioni di direzione

1. I posti di Responsabile ovvero i posti di alta specializzazione previsti nell'ambito della dotazione organica vigente, possono essere coperti mediante la stipulazione di contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con atto motivato, con contratti di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per il ruolo da ricoprire.
2. Al di fuori della dotazione organica, possono essere conferiti incarichi di direzione di aree funzionali o incarichi di alta specializzazione secondo quanto disposto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Abrogato.

Art. 52 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Abrogato.
2. Abrogato.

Art. 53 – Preclusioni

1. Abrogato.
2. Abrogato.

Art. 54 - Responsabilita` disciplinare del personale/Norme applicabili

1. Abrogato.

Art. 55 - Segretario Comunale

01. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco e rimane in carica per un periodo non superiore a quello del mandato sindacale.
1. Il Segretario Comunale svolge le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti, nonchè quelle eventualmente attribuite dal Sindaco; svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici e burocratici dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio di segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 56 - Vice-Segretario Comunale

1. Il Vice Segretario svolge le funzioni vicarie del Segretario Comunale, lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza, impedimento o vacanza del posto.
2. Le funzioni di Vice - Segretario possono essere cumulate con quelle di Responsabile secondo quanto dispone la dotazione organica.
3. Abrogato.
4. Abrogato.

Art. 56 BIS- Nucleo di valutazione

1. Ai fini degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 286/99 è istituito il nucleo di valutazione.
2. La composizione e le funzioni del nucleo sono stabilite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO V - SERVIZI

Art. 57 - Servizi pubblici locali

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplificazione delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico e civile secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali e burocratici del Comune sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente Statuto, nonchè forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
4. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
5. Il Comune provvede all'istituzione ed alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale nei modi e nelle forme previste dal presente statuto e nel rispetto del principio fondamentale di una netta separazione fra funzioni di indirizzo e vigilanza e funzioni di gestione.

Art. 57 BIS – Servizio idrico

1. *La gestione del servizio idrico e dell'accesso, disponibilità e fruizione dell'acqua deve essere improntata a criteri che garantiscono l'utilità ed il servizio ai cittadini e che non devono privilegiare logiche di mero profitto.*
2. *La proprietà delle risorse idriche, della rete di acquedotto e di distribuzione è pubblica ed inalienabile.*
3. *Il Comune assicura ai propri cittadini la disponibilità domestica di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona.*

Art. 58 - Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione e le forme di gestione dei pubblici servizi conformemente alla legge; in particolare, a seconda della tipologia, delle caratteristiche e delle dimensioni del servizio, la gestione potrà essere effettuata in una delle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno gestirlo con altre modalità;
 - b) con affidamento a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche consortile;
 - d) a mezzo di istituzione;
 - e) a mezzo di società di capitali;
 - f) a mezzo di associazioni e fondazioni, limitatamente ai servizi culturali e del tempo libero.
2. La scelta della forma di gestione deve essere effettuata previa valutazione comparativa fra le diverse forme di gestione previste dal presente Statuto.

Art. 59 - Aziende speciali

1. Per la gestione di servizi di rilevanza economica e imprenditoriale il Consiglio Comunale delibera la costituzione di Aziende Speciali, dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale. Con la stessa delibera il Consiglio approva inoltre lo Statuto aziendale, il piano tecnico - finanziario, conferisce il capitale di dotazione, individua i mezzi finanziari da trasferire, determina le finalità , gli indirizzi e gli obiettivi dell' Azienda.
2. Spetta al Consiglio l' approvazione degli atti fondamentali dell' azienda, cioè il piano programma, il bilancio pluriennale e annuale di previsione, la relazione previsionale annuale e il conto consuntivo, esercitare la vigilanza, verificare i risultati della gestione e provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.
3. L'azienda si informa nello svolgimento della propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
4. L'organizzazione e il funzionamento dell'azienda sono determinati nello Statuto e nel Regolamento aziendale.

Art. 60 - Organi dell'Azienda

1. Sono organi dell'azienda:
 - il Consiglio di Amministrazione,
 - il Direttore,
 - il Presidente.

Art. 61 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale fuori dal proprio seno.
2. E' composto da n. 5 membri, nominati fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa.
3. Spetta al Sindaco la revoca e la sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 62 - Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.

Art. 63 - Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di concorso pubblico o per chiamata diretta secondo le modalità di nomina disciplinate dallo Statuto. Nello Statuto sono altresì disciplinate le ipotesi di revoca del Direttore.

Art. 64 – Istituzioni

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza qualificata, delibera la costituzione di Istituzioni, organismi dotati di sola autonomia gestionale per l'esercizio dei Servizi sociali privi di rilevanza imprenditoriale.
2. Nella delibera di costituzione dell'Istituzione il Consiglio Comunale:
 - determina le finalità e gli indirizzi dell'istituzione;
 - conferisce il capitale di dotazione;
 - approva un regolamento sull'ordinamento e funzionamento dell'istituzione;
 - approva il piano tecnico-finanziario, che indica anche le unità di personale da assegnare all'istituzione.
3. L'attività dell'istituzione si informa ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
4. Essa ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Il Consiglio Comunale approva gli atti fondamentali dell'Istituzione, le tariffe dei servizi e assicura la copertura a carico del bilancio comunale di eventuali costi sociali.
6. La Giunta Comunale vigila sulle istituzioni e verifica i risultati di gestione, riferendone in Consiglio.
7. La contabilità dell'istituzione è disciplinata dal regolamento sull'ordinamento e funzionamento dell'Istituzione stessa.

Art. 65 - Organi dell'Istituzione

1. Sono organi dell'Istituzione:
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - il Direttore.
2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.
3. Il Presidente è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.
4. Il Direttore, al quale compete la gestione dell'istituzione, è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale fra i dipendenti del Comune che abbiano i requisiti previsti dal regolamento o nominato per concorso pubblico o con contratto a tempo determinato.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita la propria attività anche nei confronti dell'Istituzione.

TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 66 - Convenzioni per l'esercizio di funzioni amministrative

1. Per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative che richiedano speciali competenze professionali o dotazioni di mezzi speciali, il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti Locali.
2. Possono essere costituiti, fra gli altri, uffici unici per il reclutamento del personale e l'espletamento delle procedure di acquisto di beni e servizi, per la progettazione - la direzione e la realizzazione di lavori ed opere pubbliche nonché per il servizio di controllo interno con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Con la convenzione il Comune disciplina l'esercizio da parte del responsabile dell'ufficio convenzionato delle funzioni proprie svolte nell'interesse del Comune. Le convenzioni per l'esercizio di funzioni amministrative in comune con altri Enti locali non possono limitare il potere comunale di variarle.

Art. 67 - Partecipazione a società per azioni e a responsabilità limitata

1. Il Comune ha la possibilità di costituire o partecipare ad apposite s.p.a. e s.r.l. ai sensi della normativa vigente.
2. Il Comune non può costituire società a partecipazione totalitaria comunale nè divenire, successivamente alla loro costituzione, unico azionista.

Art. 68 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con Comuni, Province, ed altri Enti pubblici, comprese le Comunità montane a ciò autorizzati per la gestione associata di uno o più servizi e funzioni secondo le norme previste dal presente statuto per le aziende speciali, in quanto compatibili; fra gli stessi Comuni non può essere costituito più di un consorzio.
2. Per tale costituzione il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, unitamente allo Statuto del Consorzio, una convenzione ai sensi dell'articolo 66.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso la cui composizione e funzionamento sono regolati dalla legge e dallo Statuto consortile.
4. Il Sindaco, o suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 69 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
- 4 bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dalla legge e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

Art. 69 bis- Unione di Comuni

1. Per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni, due o più Comuni di norma contermini, possono costituire una Unione.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
3. Gli organi dell'Unione e le modalità per la loro costituzione sono individuati dallo Statuto dell'Unione stessa.
4. L'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni saranno disciplinati con appositi regolamenti.

TITOLO VII INTEGRAZIONE SOCIALE E DIRETTIVE DEGLI HANDICAPPATI

Art. 70 - Coordinamento degli interventi

1. Al fine di conseguire, ai sensi della normativa vigente, il coordinamento con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito comunale, degli interventi posti in essere dal Comune a favore delle persone handicappate, il Sindaco istituisce un Comitato di coordinamento che presiede e del quale fanno parte i dipendenti responsabili dei servizi che curano gli interventi sociali previsti dalla legge predetta e i responsabili, a seconda dei propri ordinamenti, dei servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero esistenti sul territorio.
2. La presidenza può essere delegata all'Assessore.

Art. 71 - Servizio di segreteria a favore degli utenti.

1. Alla segreteria del Comitato di coordinamento di cui all'articolo precedente è affidato il compito di tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari. Il responsabile riferisce direttamente al Comitato.

TITOLO VIII - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 72 – Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 73 - Attività Finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici essenziali.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e disciplina in modo generale le tariffe.

Art. 74 - Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio in conformità della legge.
2. Il Sindaco sovrintende alla tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune.
3. Il Comune dispone dei propri beni ai sensi della normativa vigente. I beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui disciplina tariffaria è disciplinata dal Consiglio Comunale.
4. L' accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni sono di competenza del Consiglio.

Art. 75 - Programmazione finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. L'attività finanziaria dell'ente si esplica avendo come riferimento programmi e documenti programmatici che individuano le risorse disponibili e gli obiettivi da perseguire.
3. La programmazione dovrà tendere ad un utilizzo ottimale delle risorse.
4. I bilanci saranno elaborati in conformità dei principi fissati dagli strumenti programmatici.
5. Il Rendiconto è preordinato alla verifica della rispondenza dei risultati raggiunti agli obiettivi programmatici.

Art. 76 - Bilancio

1. Il bilancio annuale di previsione viene deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini previsti dalla legge ed osserva i principi della unità, annualità, veridicità, pubblicità, universalità, dell'integrità e del pareggio finanziario.
2. Il bilancio di previsione e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi, nonché nel rispetto di quanto previsto al riguardo dalla vigente legislazione in materia.

Art. 77 - Procedure di bilancio

1. Saranno disciplinate con regolamento di contabilità le procedure di formazione, esame ed approvazione del bilancio con particolare riguardo a:
 - tempi di formazione e presentazione del progetto da parte della Giunta Municipale;
 - modalità di consultazione in ambito istituzionale o popolare.

Art. 78 - Gestione del Bilancio

1. Saranno, parimenti, disciplinate con regolamento:
 - le modalità di assunzione degli impegni di spesa e di copertura finanziaria dei medesimi;
 - i criteri per la formazione dei diversi atti contabili;
 - l'individuazione delle forme di controllo nelle diverse fasi gestionali;
 - l'eventuale predisposizione di conti economici per centri di costo.
2. Gli impegni di spesa vengono assunti con provvedimento dei Responsabili, salvo casi eccezionali ai sensi della normativa vigente; tali provvedimenti sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 79 - Rendiconto

1. Il Rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto del patrimonio e il conto economico e deve dimostrare i risultati della gestione.

Art. 80 - Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, ecc..

TITOLO IX - REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA**Art. 81 - Controllo di gestione**

1. Il controllo di gestione si effettua secondo quanto dispone la legge ed il vigente Regolamento comunale di contabilità.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo e burocratici dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro proposte e scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

Art. 82 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è un organo autonomo ; uniforma il suo mandato in modo attivo e sostanziale cooperando nelle funzioni di controllo ed indirizzo del Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità economica, finanziaria, contabile della gestione del Comune.
2. L'attività del Collegio sarà scrupolosamente conforme alla normativa vigente, allo statuto ed ai regolamenti, collaborando con gli organi elettivi comunali e con quelli burocratici nel pieno rispetto delle loro competenze e delle loro prerogative.
3. Nella sua azione di collaborazione al Consiglio, il Collegio uniforma inoltre la sua azione affinché il Comune orienti sempre più le proprie attività ed eserciti le proprie competenze finalizzate al servizio dei cittadini, della collettività; si manifesti come sistema aperto a nuove strutture e forme organizzative adeguate a sviluppare e gestire relazioni non solo funzionali ma anche decisionali con i diversi attori economici, sociali ed istituzionali, assumendo la partecipazione come un elemento caratterizzante della progettualità e dello sviluppo delle autonomie.
4. Il Collegio uniforma perciò la sua azione alle funzioni di indirizzo ed impulso, cooperazione ed assistenza, verifica e controllo, per conseguire la migliore efficacia, efficienza, economicità e produttività, sia nelle azioni quanto nella gestione dell'Ente, consapevole dell'interesse dei cittadini al migliore funzionamento delle istituzioni.
5. Il Collegio compie indagini specifiche anche su richiesta del Consiglio comunale, della Giunta, del Sindaco, di singoli consiglieri e degli organi di decentramento per il tramite della conferenza dei capigruppo.

6. I Revisori partecipano alle sedute del Consiglio e della Giunta quando richiesti.
7. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti.
8. Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'Ufficio di revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza, e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendo ai revisori unicamente per tali modalità in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci revisori delle società per azioni.

TITOLO X - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 83 – Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi dell'Ente.
2. Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
5. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 84 - Regolamenti Comunali

1. I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti :
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con i principi delle leggi e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva;
 - e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art. 85 - Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta comunale, agli organi delle forme di decentramento, ed ai cittadini, ai sensi del presente Statuto.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, fatti salvi i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che, ai sensi della vigente normativa, rientrano nella competenza della Giunta Comunale.
3. Ad intervenuta esecutività ed omologazione, laddove la stessa sia prevista dalla legge, i regolamenti dovranno essere adeguatamente pubblicizzati nelle forme ritenute piu' idonee dall'organo deliberante.

Art. 86 – Ordinanze

1. I Responsabili emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Sindaco emana, altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione delle stesse può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati e la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
3. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi le ordinanze sono pubblicate all'albo pretorio o sono comunque rese conoscibili con mezzi ritenuti idonei dall'organo che le emana. Durante tale periodo devono, altresì, essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

Art. 86 bis – Potere sanzionatorio

1. Le violazioni alle ordinanze e ai regolamenti comunali sono punite, in mancanza di specifica previsione normativa, con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita in atti regolamentari comunali.

Art. 87 - Norme finali

1. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti previsti dal presente Statuto continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, in quanto compatibili.
-
-

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.